




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0000068 P-4.22.25
del 04/01/2017



15652679

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

ISTAT
c.a. dott.ssa Marina Gandolfo

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche di
Coesione

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet)*. – COM(2016) 788.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dall'ISTAT, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Dirigente
Avv. Pietro Maria Paolucci



Istituto Nazionale di Statistica

UP/1123

Roma, 4 gennaio 2014

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee
Servizio Informative Parlamentari e
corte di Giustizia EU

e p.c. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche di Coesione

Al Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

Oggetto: Relazione sulla Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet)

Facendo seguito alla nota DPE 0014409 P-4 22.25 del 15/12/2016, con la quale il Dipartimento politiche europee ha richiesto allo scrivente Istituto l'invio della Relazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012, sulla Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet), si trasmette la Relazione che contiene gli elementi richiesti.

IL PRESIDENTE
(Prof. Giorgio Alleva)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giorgio Alleva'.

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto: Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet)

- **Codice della proposta:** COM(2016) 788 final
- **Codice interistituzionale:** 2016/0393 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Istituto nazionale di statistica

Finalità, quadro giuridico, elementi qualificanti e innovativi

In ottemperanza al Regolamento (CE) n. 1059/2003 relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), Eurostat pubblica statistiche europee a livello territoriale in diversi settori statistici.

Negli ultimi anni, la produzione di statistiche basate sulle tipologie territoriali è aumentata costantemente, al fine di soddisfare le esigenze sempre crescenti dei policy-maker europei di dati utili all'elaborazione di politiche di coesione e per lo sviluppo territoriale. Di conseguenza, la Commissione europea, anche in cooperazione con l'OCSE, ha determinato queste tipologie territoriali e sviluppato le relative metodologie (per elaborarle e mantenerle aggiornate).

Attualmente, il Regolamento NUTS non definisce giuridicamente le tipologie territoriali necessarie per delimitare zone e regioni urbane, rurali, costiere nella UE, anche se queste vengono di fatto utilizzate e rappresentano già un dominio per la produzione di statistiche comparabili a livello europeo. È dunque necessario procedere al riconoscimento giuridico di tali tipologie e delle metodologie correlate, affinché esse rispondano ai principi di trasparenza e imparzialità.

È questo l'obiettivo principale che questa proposta legislativa si prefigge. In particolare, essa intende:

1. Delineare giuridicamente le tipologie territoriali, inclusa la definizione di città ai fini delle statistiche europee.

Un regolamento di modifica del Regolamento 1059/2013 integrerà le tipologie territoriali nell'attuale Regolamento NUTS, includendo le tipologie territoriali basate sul livello NUTS 3, le unità amministrative locali e il livello di 1 chilometro quadrato della griglia europea necessario per calcolare le altre tipologie, basate sulla distribuzione e la densità della popolazione nelle celle della griglia.

2. Stabilire le definizioni di base e i criteri statistici per le diverse tipologie territoriali.

Le definizioni e i criteri per la creazione e l'aggiornamento di tali tipologie dovranno essere specificati nel regolamento e nelle sue disposizioni di esecuzione. Nella proposta è previsto che si utilizzino le metodologie già applicate alle differenti tipologie.

3. Assicurare l'applicazione e l'utilizzo armonizzati e trasparenti delle tipologie territoriali a livello dell'UE e degli Stati membri.

La proposta intende promuovere la comparabilità e la stabilità delle tipologie. Ciò avrà una ricaduta positiva sull'elaborazione e la diffusione delle statistiche regionali europee.

4. Allineare il Regolamento (CE) n. 1059/2003 alle nuove norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Le competenze attualmente conferite alla Commissione da detto regolamento, che le consentono di adottare atti volti a modificare elementi non essenziali del regolamento, dovrebbero essere garantite attribuendole il potere di adottare atti delegati.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

La proposta di regolamento rispetta il principio di attribuzione, con l'indicazione corretta dell'art. 338 (1) del TFUE quale base giuridica della proposta di regolamento. Essa risulta altresì conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, come definiti dall'articolo 5 del TUE. Rispetto al principio di proporzionalità, l'iniziativa propone di non modificare l'attuale regolamento NUTS più di quanto non sia assolutamente necessario. Tenuto conto della necessità di riconoscere formalmente le tipologie territoriali per le statistiche e per l'elaborazione delle politiche, essa mira a modificare il regolamento NUTS senza intaccarne i principi fondamentali, la struttura e le definizioni delle regioni.

B. Valutazione complessiva del progetto

La legislazione vigente non comprende ancora le tipologie territoriali, il che rende molto difficile stabilire e garantire condizioni uniformi per un'applicazione armonizzata. Pertanto, viene dato pieno sostegno alla proposta di questo regolamento, così come all'azione di Eurostat volta ad ampliare la serie di statistiche pubblicate su alcune tipologie territoriali. Tale serie deve essere il più possibile armonizzata e ben definita, al fine di rispondere alle crescenti richieste da parte dei policy-maker dell'UE.

Per una valutazione complessiva degli oneri complessivi per gli Stati membri occorre avere piena comprensione non solo delle esigenze legate alla definizione delle tipologie territoriali, che sono oggetto del presente Regolamento, ma anche di quali e quante statistiche, che non sono in esso contemplate, dovranno essere prodotte per ciascuna tipologia territoriale in un prossimo futuro.

Con riferimento alle celle della griglia regolare, la Commissione (Eurostat) ha chiarito, nel corso delle riunioni dei gruppi di lavoro, che queste non sono considerate attualmente aree di output e che il loro unico scopo è di consentire il calcolo delle tipologie che si basano sulla densità della popolazione. La griglia non prevede, quindi, una raccolta di dati, ad eccezione della densità della popolazione nell'ambito del censimento (già esistente). È però necessario ricordare che, negli incontri per l'organizzazione dei prossimi censimenti della popolazione, Eurostat sta stimolando gli Stati membri, ovviamente su base volontaria, a produrre altre statistiche sulle caratteristiche della popolazione (età, sesso, titolo di studio, condizione professionale, ecc.) per griglia regolare.

Conformità del progetto all'interesse nazionale

La tipologia del grado di urbanizzazione è stata utilizzata recentemente nel Regolamento (UE) n. 522/2014¹ per definire l'ammissibilità al sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale per realizzare azioni innovative in grandi città, città e periferie.

Ne sono esempi importanti sia il 'programma operativo PON città metropolitane 2014 – 2020' che l'iniziativa della Commissione 'Urban Innovative Actions' (UIA), volta a individuare e a testare nuove soluzioni che affrontino problematiche relative allo sviluppo urbano sostenibile e che siano di rilevanza europea.

Si deve inoltre fare riferimento alla legge 7 aprile 2014, n. 56 - disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, dove il territorio della città metropolitana coincide con quello della preesistente provincia.

Ciò dimostra che le tipologie territoriali possono avere un'incidenza sulle politiche di coesione

¹ Regolamento delegato (UE) n. 522/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme dettagliate riguardo ai principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile che saranno sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

regionali nel quadro degli obiettivi generali dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri, tra cui l'Italia, che beneficiano di tali finanziamenti.

In tal senso, la proposta di regolamento ha un impatto diretto sull'interesse nazionale.

Effetti sull'ordinamento nazionale

Al momento non si prevedono effetti diretti sull'ordinamento nazionale. In particolar modo, l'Italia non dispone di una classificazione ufficiale dei comuni secondo il loro grado di urbanizzazione. L'unica classificazione, solo in parte legata al grado di urbanizzazione, è quella che fa riferimento alla costituzione delle città metropolitane (Legge n. 56/2014 che reca "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", detta anche "legge Delrio" e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 7 aprile del 2014).

In termini generali va evidenziato che le classificazioni contenute in questa proposta di regolamento sono adottate al solo scopo di rendere confrontabile tra paesi la produzione di statistiche territoriali, ma non devono rappresentare in alcun modo un obbligo per gli Stati membri ad adottarle anche su base nazionale, dove possono essere presi in considerazione criteri più coerenti con l'assetto territoriale ed istituzionale nazionale.

Dovranno essere perciò previste forme di flessibilità che prevedano delle divergenze tra le classificazioni europee e quelle nazionali nei casi in cui queste ultime debbano continuare ad esistere per rappresentare adeguatamente le complessità dei territori dei Paesi membri.

Un'ulteriore criticità che dovrà essere adeguatamente gestita riguarda i possibili sfasamenti temporali nelle tempistiche di recepimento delle variazioni nelle classificazioni europee rispetto alle tempistiche nazionali, specialmente se si opterà per aggiornamenti con cadenza pluriennale anziché annuale (come avviene oggi per le NUTS).

Un fattore di rischio di carattere generale riguarda la qualità, intesa sia con riferimento ai metodi di classificazione scelti, sia con riferimento alla corretta applicazione dei metodi scelti alle diverse complessità territoriali dei Paesi.

C. Valutazione d'impatto finanziario

La presente proposta legislativa non comporta alcun onere finanziario supplementare.

Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La proposta non comporta alcun onere in capo a cittadini e imprese. Essa è volta unicamente a integrare l'attuale regolamento NUTS con gli elementi connessi ai recenti sviluppi nelle classificazioni territoriali a fini statistici.

<p>Tabella di corrispondenza</p> <p>(art. 6, comma 5 della legge 234 del 2012)</p>		
<p>Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet)</p>		
<p>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione Europea</p> <p>(articolo e paragrafo)</p>	<p>Norma nazionale vigente</p> <p>(norma primaria e secondaria)</p>	<p>Commento</p> <p>(natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)</p>
	<p>Costituzione italiana, artt. 131 e 116, 117, 118, 119;</p> <p>legge istitutiva delle Regioni a statuto ordinario (l. n. 281/1970);</p> <p>T.U.E.L.(d.lgs n. 267/2000);</p> <p>leggi istitutive delle Regioni e Province a statuto speciale;</p> <p>leggi istitutive delle Città metropolitane (l. n. 56/2014).</p>	<p>La proposta di regolamento in oggetto è norma di rango primario. Essa si compone di soli 2 articoli: il primo contiene le proposte di modifica all'articolato del reg. n. 1059/2003 relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), il secondo relativo all'entrata in vigore.</p> <p><u>Per semplicità di lettura si farà riferimento agli articoli del regolamento base e alle relative modifiche.</u></p>
<p><i>Articolo 1</i></p> <p><i>Oggetto</i></p>		<p>L'art.1 viene integralmente sostituito.</p> <p>Nelle Premesse all'articolato si prevede che le modifiche alla classificazione di cui all'All.1 citato in questo articolo, verranno stabilite dalla Commissione tramite atti delegati.</p>
<p><i>Articolo 2</i></p> <p><i>Struttura</i></p>		<p>Soppresso il par. 5 per obsolescenza. Non si evidenzia alcuna particolare osservazione al riguardo.</p>

<p><i>Articolo 3</i> Criteri di classificazione</p>		<p>Si evidenzia che la definizione di “unità amministrativa” contenuta nel par.2 potrà risentire delle modifiche ordinamentali e legislative in corso, relative alle Province (ridimensionamento delle funzioni ed eventuale soppressione) e all’istituzione di Città metropolitane.</p> <p>Le modifiche intervenute sui parr. 4 e 5 rispondono ad esigenze di aggiornamento alle nuove procedure istituzionali.</p>
<p><i>Articolo 4</i> Componenti della NUTS</p>		<p>L’art. 4 viene integralmente sostituito. Si osserva favorevolmente il passaggio ad una procedura che può garantire una rispondenza maggiore e più tempestiva alle suddivisioni territoriali nazionali.</p>
<p><i>Articolo 4 bis</i> Griglie statistiche</p>		<p>Di nuova introduzione. Non si evidenzia alcuna particolare osservazione al riguardo.</p>
<p><i>Articolo 4 ter</i> Tipologie territoriali dell’Unione</p>		<p>Di nuova introduzione. Non si evidenzia alcuna particolare osservazione al riguardo.</p>
<p><i>Articolo 5</i> Emendamenti della NUTS</p>		<p>I parr. 4 e 5 vengono sostituiti per finalità di semplificazione e per esigenze di aggiornamento alle nuove procedure istituzionali.</p>
<p><i>Articolo 6</i> Gestione</p>		<p>Non si evidenzia alcuna particolare osservazione al riguardo.</p>
<p><i>Articolo 7 Procedura di comitato</i></p>		<p>L’art. 7 viene integralmente sostituito. Non si evidenzia alcuna particolare osservazione al riguardo.</p>
<p><i>Articolo 7bis</i> Esercizio della delega</p>		<p>Di nuova introduzione. Tale articolo prevede al par. 2 il conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati per un periodo indeterminato. Si propone di sostituire tale previsione con una durata quinquennale.</p>

<i>Articolo 8</i> Relazione		L'art. 8 viene soppresso per obsolescenza. Non si evidenzia alcuna particolare osservazione al riguardo.
<i>Articolo 9</i> Entrata in vigore		Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.